

Codice A1912A

D.D. 23 dicembre 2021, n. 520

Fondo "Rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili": disposizioni contabili e approvazione dello Schema di Atto modificativo dell'Accordo di finanziamento Rep. n. 266/2018 stipulato con Finpiemonte s.p.a. - Spesa complessiva di Euro 204.502,44 e conseguenti registrazioni contabili su capitoli vari del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023.



ATTO DD 520/A1912A/2021

DEL 23/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1912A - Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese

OGGETTO: Fondo "Rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili": disposizioni contabili e approvazione dello Schema di Atto modificativo dell'Accordo di finanziamento Rep. n. 266/2018 stipulato con Finpiemonte s.p.a. - Spesa complessiva di Euro 204.502,44 e conseguenti registrazioni contabili su capitoli vari del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023.

Premesso che:

- con D.G.R. n. 18-7344 del 3/08/2018 la Giunta regionale ha istituito il Fondo "Rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili" di € 5.000.000,00 e stabilito che la ripartizione delle risorse nelle diverse annualità 2018-2023 verrà disposta in coerenza con la programmazione delle attività e in considerazione dell'effettivo avanzamento della spesa e dei vincoli del D.lgs. n. 118/2011, così come previsto dall'art 15 della L.R. n. 7/2018 che modifica il disposto dell'art. 3 della L.R. n. 9/2015, e nel rispetto della dotazione complessiva del piano finanziario approvato con Pag 1 di 6 Decisione (2017) 6892 del 12.10.2017;
- con D.D. n. 364/A1908A del 24/08/2018, in attuazione delle D.G.R. n. 22-5076 del 22/05/2017 e della D.G.R. n. 18-7344 del 3/08/2018, è stato approvato il Bando "Rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili" e l'Accordo di finanziamento - Rep. 266 del 19/09/2018 e affidato a Finpiemonte s.p.a., a titolo di Organismo attuatore, la gestione dello Strumento finanziario "Rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili";
- le commissioni di gestione in favore dell'Organismo attuatore sono state quantificate nel rispetto dei parametri stabiliti dal Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, nonché dalla D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 e dalla D.D. n. 43 del 27/02/2018 con la quale il Segretario

generale ha adottato il documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità delle offerte economiche;

visto che in attuazione di quanto sopra, Finpiemonte s.p.a. C.F. 01947660013, a seguito di opportuna valutazione di merito da parte del Comitato di valutazione riunito il 31/01/2019, ha proceduto alla concessione di due finanziamenti, ciascuno ell'importo di € 80.000,00, alle due imprese richiedenti ritenute ammissibili;

dato atto che con D.D. n. 31/A1908A del 10/02/2020, poiché l'interesse da parte delle imprese piemontesi alla presentazione di domande di agevolazione è stata di molto inferiore alle aspettative, si è proceduto alla chiusura dello sportello per la presentazione delle domande relative al bando "Rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili" a far data dal 21/02/2020.

Posto che:

- con D.G.R. n. 2-1636 del 9/07/2020 recante "Approvazione schema di accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, relativo alla riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi Strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del D.L. 34/2020" si è proceduto alla riprogrammazione dei programmi operativi regionali in funzione di contrasto all'emergenza sanitaria, economica e sociale causata dalla pandemia Covid-19 ed alla contestuale definizione delle modalità e delle tempistiche per il rifinanziamento degli interventi attivati nell'ambito dei suddetti programmi operativi precedentemente alla riprogrammazione;
- con D.G.R. n. 50-2397 del 27/11/2020 si è disposta la variazione degli allegati alla D.G.R. n. 16-1198 del 3/04/2020 provvedendo alla iscrizione delle risorse statali previste dalla Delibera CIPE n. 41 del 28/07/2020, garantendo in tal modo la copertura finanziaria degli interventi a sostegno del sistema socio-economico piemontese già programmati nell'ambito del POR FESR 2014-2020 precedentemente alla suddetta riprogrammazione e, nello specifico, ha riallocato sul Piano Sviluppo e Coesione (PSC) le Priorità di investimento riportate nell'Allegato A della medesima deliberazione, tra cui la Linea di intervento "Innovazione sociale", con una dotazione pari a € 5.000.000,00;
- con D.G.R. n. 6-2744 del 8/01/2021 la Giunta regionale ha approvato la rimodulazione finanziaria dell'accordo tra Regione Piemonte e Ministro per il Sud e la Coesione territoriale di cui sopra e disposto sulla dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. n. 46-1819 del 31/07/2020, imputando la copertura finanziaria di varie misure tra cui la Miss./Prog. 14.05 Asse III Linea III.3c.7.1 Innovazione sociale, a valere sul Piano Sviluppo e Coesione Regione Piemonte;
- con D.G.R. n. 79-4446 del 22 dicembre 2021 la Giunta regionale ha disposto la variazione della copertura finanziaria della citata misura "Rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili" e relative spese di assistenza tecnica, imputandola a valere sulla quota di cofinanziamento nazionale del POR-FESR 2014-2020 per la successiva rendicontazione, a valere sul POC Regione Piemonte, di cui alla Delibera CIPESS n. 41 del 9/06/2021;
- con D.D. n. 385 del 21/10/2021 si è proceduto alle disposizioni contabili correlate con la riduzione del Fondo "Rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili".

Dato atto della necessità di garantire la copertura finanziaria e l'attività gestionale collegata allo strumento finanziario "Rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili", sino al termine del periodo di ammortamento dei finanziamenti erogati;

considerato pertanto che:

- con nota prot. n. 10097 in data 09/09/2021 trasmessa tramite PEC è stato richiesto a Finpiemonte

s.p.a. il rimborso delle somme trasferite per l'attuazione dello Strumento Finanziario di cui sopra, per complessivi € 1.250.000,00, oltre che la stimadelle condizioni dell'offerta economica relativa all'attività di gestione e controllo residua, inerente il periodo 01.10.2021 - 31.12.2023, nonché la quantificazione delle prestazioni svolte per le attività iniziali di definizione dello strumento stesso;

- con nota prot. n. 10832 del 29/09/2021 trasmessa tramite PEC da Finpiemonte s.p.a., ha fornito una previsione dei corrispettivi ancora da riconoscere, per le attività svolte e da svolgere, sino alla chiusura della gestione della Misura;
- con nota prot. n. 11928 del 22/10/2021 trasmessa tramite PEC è stato comunicato a Finpiemonte s.p.a. la necessità di procedere alla modifica dell'Accordo di finanziamento, laddove prevede il termine delle attività al 31/12/2023, sostituendolo con il nuovo termine previsto per il 31/12/2025.

Verificata la congruità dell'offerta Finpiemonte s.p.a. pervenuta tramite la suddetta nota prot. n.10832 del 29/09/2021 e il rispetto dei parametri stabiliti con la D.G.R. 2-6472/2018 e con la D.D. n. 43/2018 e vista la D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 "Affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a.". Approvazione dello Schema di "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a. e dello "Schema di contratto tipo ex art. 2 comma 4 L.R. 17/2007" con decorrenza 01/01/2021;

considerato pertanto opportuno procedere:

- a) alla reimputazione del bando in oggetto, a valere sulle risorse del sopra citato POC, limitatamente alle operazioni già finanziate, pari a euro 160.000,00;
- b) all'imputazione degli oneri di gestione delle attività di controllo delle rendicontazioni, incasso delle rate collegate ai finanziamenti concessi ed eventuali revoche e recuperi, a valere sull'assistenza tecnica del POC;
- c) al riconoscimento delle prestazioni svolte da Finpiemonte s.p.a. nel caso delle attività iniziali di definizione e di gestione dello strumento finanziario, in quanto l'avvenuta riduzione dello stesso ha comportato il mutamento radicale delle condizioni di affidamento della misura, per cause non dipendenti da Finpiemonte s.p.a., determinando una riduzione del quadro economico riguardante i corrispettivi di gestione effettivamente riconosciuti.

Ritenuto necessario, in ragione di quanto disposto dalla sopra citata D.G.R. n. 79-4446 del 22 dicembre 2021:

- approvare l'offerta di servizio pervenuta via pec con nota prot. n. 10832 in data 29/09/2021;
- impegnare euro 112.000,00 in favore di Finpiemonte s.p.a., C.F. 01947660013 (codice beneficiario 12613), a titolo di trasferimento della dotazione finanziaria del strumento finanziario "Rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili", a valere sulla Missione 14, Programma 05, Titolo 2, capitolo n. 260714/2021, Piano finanziario U.2.04.23.01.001, collegato all'accertamento n. 43/2021 assunto con determinazione dirigenziale n. 481 del 5 novembre 2018 sul capitolo n. 21646;
- impegnare euro 48.000,00 in favore di Finpiemonte s.p.a., a titolo di trasferimento della dotazione finanziaria del strumento finanziario "Rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili", a valere sulla Missione 14, Programma 05, Titolo 2, capitolo n. 260716/2021, Piano finanziario U.2.04.23.01.001;
- impegnare euro 7.000 (esente IVA) in favore di Finpiemonte s.p.a., titolo di remunerazione degli oneri di gestione 2021 dettagliati nell'offerta di cui sopra, a valere sulla Missione 01, Programma 14, capitolo n. 114826/2021, Piano finanziario U.1.03.02.99.999;
- impegnare euro 4.200,00 (esente IVA) in favore di Finpiemonte s.p.a., a titolo di remunerazione degli oneri di gestione successivi al 2021 dettagliati nell'offerta di cui sopra, a valere sulla Missione 01, Programma 12, Titolo 1, capitolo n. 139054/2022 per euro 504,00 ed capitolo n. 139054/2023 per euro 3.696,00, Piano finanziario U.1.03.02.99.999, collegati agli accertamenti n.

20/2022 e n. 12/2023, rispettivamente per euro 504,00 ed euro 3.696,00, assunti con determinazione dirigenziale n. 481 del 5 novembre 2018 sul capitolo n. 21645 ;

- impegnare euro 1.800,00 (esente IVA) in favore di Finpiemonte s.p.a., a titolo di remunerazione degli oneri di gestione successivi al 2021 dettagliati nell'offerta di cui sopra, a valere sulla Missione 01, Programma 12, Titolo 1, capitolo n. 139056/2022 per euro 216,00 e capitolo n. 139056/2023 per 1.584,00, Piano finanziario U.1.03.02.99.999;
- impegnare euro 25.821,67 (IVA esclusa) pari a complessivi euro 31.502,44 (IVA inclusa) in favore di Finpiemonte s.p.a., a titolo di riconoscimento delle prestazioni volte nel corso delle attività iniziali di definizione e gestione dello strumento finanziario, a valere sulla Missione 01, Programma 14, capitolo n. 114826/2021, Piano finanziario U.1.03.02.99.999;
- approvare lo Schema di Atto modificativo dell'Accordo di finanziamento Rep. n. 266/2018, di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, relativo all'affidamento delle attività di gestione previste nell'ambito della Misura in oggetto;
- stabilire che la liquidazione ed il pagamento degli oneri di gestione in favore di Finpiemonte s.p.a. avverranno annualmente a fronte di apposita fatturazione e a seguito dell'approvazione, da parte di Regione Piemonte, della rendicontazione annuale fornita inerente ai carichi di lavoro effettivamente sostenuti nell'ambito dell'affidamento e nei limiti degli importi indicati nell'offerta economica pervenuta dalla medesima società;
- dare atto, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, che il responsabile del procedimento con riferimento al presente affidamento è il Responsabile del Settore Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese;

ritenuto infine opportuno dare atto che:

- le somme accertate in entrata con la presente determinazione non sono state accertate con precedenti atti;
- in relazione al principio della competenza finanziaria di cui al D.lgs 118/2011 e s.m.i. le somme impegnate con il presente provvedimento si ipotizzano interamente esigibili negli esercizi 2021, 2022 e 2023 come sopra dettagliato;
- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare ed assegnate sulla dotazione finanziaria dei competenti capitoli di spesa del bilancio finanziario gestionale 2021/2023;
- il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;
- le transazioni elementari dei citati impegni di spesa sono riportate nell'Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso e considerato,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale e s.m.i.";
- il D.lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture";

- la determina n. 4/2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture aggiornata con successiva delibera ANAC n. 556/2017;
- il D.lgs. n. 175/2016 "Test unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- la Legge n. 241/1990 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L.R. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- la L.R. n. 8/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";
- la D.G.R. n. 1-3115 del 19/04/2021;
- la D.G.R. n. 1-3082 del 16/04/2021;
- la L.R. n. 33/2021 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2021-2023";
- la D.G.R. 41 - 4356 del 16 dicembre 2021;

determina

- di approvare l'offerta di servizio pervenuta via pec con nota prot. n. 10832 in data 29/09/2021;

- di impegnare euro 112.000,00 in favore di Finpiemonte s.p.a., C.F. 01947660013 (codice beneficiario 12613), a titolo di trasferimento della dotazione finanziaria del strumento finanziario "Rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili", a valere sulla Missione 14, Programma 05, Titolo 2, capitolo n. 260714/2021, Piano finanziario U.2.04.23.01.001, collegato all'accertamento n. 43/2021 assunto con determinazione dirigenziale n. 481 del 5 novembre 2018 sul capitolo n. 21646;

- di impegnare euro 48.000,00 in favore di Finpiemonte s.p.a., a titolo di trasferimento della dotazione finanziaria del strumento finanziario "Rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili", a valere sulla Missione 14, Programma 05, Titolo 2, capitolo n. 260716/2021, Piano finanziario U.2.04.23.01.001;

- di impegnare euro 7.000 (esente IVA) in favore di Finpiemonte s.p.a., titolo di remunerazione degli oneri di gestione 2021 dettagliati nell'offerta di cui sopra, a valere sulla Missione 01, Programma 14, capitolo n. 114826/2021, Piano finanziario U.1.03.02.99.999;

- di impegnare euro 4.200,00 (esente IVA) in favore di Finpiemonte s.p.a., a titolo di remunerazione degli oneri di gestione successivi al 2021 dettagliati nell'offerta di cui sopra, a valere sulla Missione 01, Programma 12, Titolo 1, capitolo n. 139054/2022 per euro 504,00 ed capitolo n. 139054/2023 per euro 3.696,00, Piano finanziario U.1.03.02.99.999, collegati agli accertamenti n. 20/2022 e n.

12/2023, rispettivamente per euro 504,00 ed euro 3.696,00, assunti con determinazione dirigenziale n. 481 del 5 novembre 2018 sul capitolo n. 21645 ;

- di impegnare euro 1.800,00 (esente IVA) in favore di Finpiemonte s.p.a., a titolo di remunerazione degli oneri di gestione successivi al 2021 dettagliati nell'offerta di cui sopra, a valere sulla Missione 01, Programma 12, Titolo 1, capitolo n. 139056/2022 per euro 216,00 e capitolo n. 139056/2023 per 1.584,00, Piano finanziario U.1.03.02.99.999;
- di impegnare euro 25.821,67 (IVA esclusa) pari a complessivi euro 31.502,44 (IVA inclusa) in favore di Finpiemonte s.p.a., a titolo di riconoscimento delle prestazioni volte nel corso delle attività iniziali di definizione e gestione dello strumento finanziario, a valere sulla Missione 01, Programma 14, capitolo n. 114826/2021, Piano finanziario U.1.03.02.99.999;
- di approvare lo Schema di Atto modificativo dell'Accordo di finanziamento Rep. n. 266/2018, di cui all'Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, relativo all'affidamento delle attività di gestione previste nell'ambito della Misura in oggetto;
- di stabilire che la liquidazione ed il pagamento degli oneri di gestione in favore di Finpiemonte s.p.a. avverranno annualmente a fronte di apposita fatturazione e a seguito dell'approvazione, da parte di Regione Piemonte, della rendicontazione annuale fornita inerente ai carichi di lavoro effettivamente sostenuti nell'ambito dell'affidamento e nei limiti degli importi indicati nell'offerta economica pervenuta dalla medesima società;
- di dare atto, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R. 14 ottobre 2014, n. 14, che il responsabile del procedimento con riferimento al presente affidamento è il Responsabile del Settore Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese;
- di dare atto che le transazioni elementari dei citati impegni di spesa sono riportate nell'Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi degli artt. 23, comma 1, lett. b) e 37 del D.Lgs n. 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione "Amministrazione Trasparente".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del D.Lgs. n. 104 del 2/07/2010 (Codice del Processo Amministrativo).

IL DIRIGENTE (A1912A - Promozione dello sviluppo economico e
accesso al credito per le imprese)
Firmato digitalmente da Paolo Furno

Allegato

Allegato 1

REGIONE PIEMONTE

SCHEMA di ATTO MODIFICATIVO

dell'Accordo di finanziamento

Rep. 266 del 19/09/2018 - CUP J13E18000220009

Approvato con determinazione dirigenziale n. del dicembre 2021

PER LA GESTIONE DELL'AZIONE RISERVATA ALLE MICRO,
PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) PER L'ACCESSO AL SOSTEGNO
FINANZIARIO PER IL RAFFORZAMENTO DI ATTIVITA'
IMPRENDITORIALI CHE PRODUCONO EFFETTI SOCIALMENTE
DESIDERABILI,

presentata ai sensi

dell'Allegato IV del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i (così come
modificato dal Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018

TRA

REGIONE PIEMONTE - Direzione regionale Competitività del Sistema
Regionale, Settore Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le
imprese, in persona del Dirigente pro tempore, Dott., nato il,
domiciliato per l'incarico presso la Regione Piemonte, Via Pisano 6, 10152, Torino,
C.F. 80087670016 (nel seguito Regione);

E

FINPIEMONTE s.p.a. – con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale interamente pubblico di Euro € 356.424.289,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 01947660013, in persona di....., nato a il, domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzata per procura a rogito, in data rep. n., e giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del, (nel seguito “Finpiemonte”);

di seguito, collettivamente, anche “le Parti”.

Premesse

- in data 19/09/2018 è stato firmato digitalmente l’Accordo di finanziamento (di seguito Accordo) tra Regione Piemonte e Finpiemonte in qualità di Organismo attuatore dello strumento finanziario, Rep. n. 266/2018, in applicazione dell’Allegato IV del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i., per la gestione del Bando per l’accesso al Fondo “Rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili” (approvato con D.D. n. 364 del 24/08/2018);

- le commissioni di gestione sono state determinate nell’Accordo Rep. n. 266/2018 secondo le modalità e i massimali definiti dal Regolamento delegato n. 480/2014;

- con il presente Atto integrativo e modificativo, le Parti ritengono di disciplinare le attività residuali che Finpiemonte dovrà svolgere a titolo di Organismo attuatore dello Strumento finanziario, sulla base della “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte ” (nel seguito Convenzione Quadro) Rep. n. 164 del 2/04/2021, sottoscritta tra Regione e Finpiemonte in data 15/01/2021, che deve

intendersi parte integrante e sostanziale del presente Atto e cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato;

- con D.D. n. 31 del 10/02/2020 è stato chiuso lo sportello per la presentazione delle domande al 21 febbraio 2020, relative al bando “Rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili”, approvato con D.D. n. 364 del 24/08/2018;

- con D.D. n. 385 del 21/10/2021 è stato definito l'accertamento e restituzione della dotazione finanziaria di € 1.250.000,00 da Finpiemonte e disposizioni contabili correlate con la riduzione del Fondo “Rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili”;

- con D.D. n..... del....12/2021 è stata rimodulata la dotazione complessiva dello Strumento finanziario del Fondo “Rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili” in € 160.000,00;

- con la medesima D.D. sono stati:

- riconosciuti gli oneri pregressi e approvata l'offerta di servizio pervenuta via pec con nota prot. n. 10832 in data 29/09/2021, per le attività di supporto alla gestione della misura in oggetto, e affidati a Finpiemonte l'attività di istruttoria, supporto alla valutazione, concessione, controllo, verifica e rendicontazione delle spese ed erogazione del finanziamento, relativamente ai progetti presentati nell'ambito del Bando, per un importo di € 25.821,67 oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 31.502,44;

- impegnati euro 13.000,00 (IVA esente) in favore di Finpiemonte C.F. 01947660013, a titolo di remunerazione delle commissioni di gestione dettagliate nell'offerta di servizio pervenuta via pec con nota prot. n. 10832 in data 29/09/2021.

Ad eccezione degli artt. 7, 8, 9, 12, 14, 17, rimangono confermati i restanti articoli dell'Accordo di finanziamento Rep. 266/2018.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO

le seguenti integrazioni e modifiche all'Accordo di finanziamento Rep. 266/2018, a valere dalla sottoscrizione del presente Atto.

1. L'art. 7, punto 1, è sostituito dal seguente:

1. La Regione, in applicazione di quanto stabilito con D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020, trasferirà a Finpiemonte su apposito conto corrente bancario le somme stanziare per euro 160.000,00 (centosessantamila/00).

2. L'art 8, ai punti 1 e 2, è sostituito dal presente:

1. Nel rispetto dell'art. 27 (approvata con D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020) della Convenzione Quadro, in ragione della specificità dei benefici oggetto del presente Accordo, conformemente a quanto definito dall'art. 43 del Regolamento (UE) N. 1303/2013 e s.m.i, la dotazione dell'Azione deve essere investita secondo criteri di massima prudenza e modalità che consentano un'adeguata remunerazione ed una mobilitazione immediata. Le eventuali plusvalenze e interessi maturati, al netto della ritenuta d'acconto, vengono riaccreditati sul conto corrente di pertinenza dell'Azione e reimpiegati prioritariamente per ulteriori investimenti o per la copertura dei costi o delle commissioni di gestione. Così come previsto dall'art. 23,

comma 2, lettera d), dell'atto integrativo e modificativo della Convenzione Quadro (approvata con D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020) resta ferma la possibilità di Finpiemonte di avvalersi della ritenuta d'acconto sugli interessi maturati, a scomputo delle imposte di sua competenza ai sensi di legge.

2. La Regione riconosce a Finpiemonte le commissioni di gestione dello strumento finanziario in riferimento alla dotazione complessiva di euro 160.000,00, determinate secondo un prezzo concordato per i servizi resi, fondato su una metodologia di calcolo basata sulla *performance*, descritta nell'offerta di servizio agli atti del Settore Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese (nota pec n. prot. n. 10832 del 29/09/2021).

3. L'articolo 9, ai punti 1, 2, 3, 5 e 6, è sostituito dal seguente:

1. La Regione riconosce a Finpiemonte le prestazioni nel caso delle attività iniziali di definizione e di gestione dello strumento finanziario e l'avvenuta riduzione dello stesso, ha comportato il mutamento radicale delle condizioni di affidamento della misura, per cause non dipendenti da Finpiemonte, determinando una riduzione del quadro economico riguardante i corrispettivi di gestione effettivamente riconosciuti.

Le commissioni di gestione dello strumento finanziario sono determinate secondo un prezzo concordato per i servizi resi, fondato su una metodologia di calcolo basata sulle prestazioni, descritta nell'offerta di servizio agli atti del Settore Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese (nota pec n. prot. 10832 del 29/09/2021).

2. Le commissioni di gestione non devono superare i massimali definiti dal Regolamento delegato n. 480/2014, dalla D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 e della D.D. n. 43 del 27/02/2018, calcolati sulla dotazione effettivamente trasferita pari ad euro 1.250.000,00;

3. L'ammontare delle commissioni di gestione è convenuto tra le Parti nel modo seguente:

a. una remunerazione di base, pari allo 0,47% annuo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data dell'effettivo versamento allo strumento finanziario fino al termine del periodo ammissibilità, al rimborso all'Autorità di Gestione oppure fino alla data di liquidazione, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo;

b. una remunerazione di *performance*, pari allo 0,75% l'anno dei contributi del programma pagati ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i ai destinatari finali sotto forma di prestiti, nonché delle risorse reinvestite imputabili ai contributi del programma ancora da restituire allo strumento finanziario, secondo un calcolo *pro rata temporis* dalla data del pagamento al destinatario finale fino al rimborso del prestito, al termine della procedura di recupero in caso di insolvenza o fino al termine di ammissibilità del programma, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo;

L'ammontare delle commissioni di gestione di cui sopra è stimato in euro 13.000,00 relativamente al periodo 2021-2025, determinate in coerenza con le percentuali di remunerazione, come indicato nell'offerta di servizio di cui alla nota pec n. prot. 10832 del 29/09/2021.

Inoltre, si conviene sul riconoscimento delle prestazioni svolte nel corso delle

attività iniziali di definizione e gestione dello strumento finanziario per euro 25.821,67 (IVA esclusa) pari a complessivi euro 31.502,44 (IVA inclusa).

5. La liquidazione ed il pagamento degli oneri e delle commissioni di gestione in favore di Finpiemonte avverranno annualmente a fronte di apposita fatturazione, a seguito dell'approvazione, da parte di Regione Piemonte, rispettivamente:

- della rendicontazione annuale fornita inerente ai carichi di lavoro effettivamente sostenuti nell'ambito dell'affidamento e nei limiti dei rispettivi importi indicati nell'offerta economica pervenuta dalla medesima società;

- del documento analitico di *performance* del fondo, che dia evidenza delle modalità di calcolo delle commissioni di gestione, con separata indicazione della parte di remunerazione di base e di *performance*, nel rispetto delle percentuali indicate ai commi 3.a. e 3.b. del presente articolo e nei limiti dei rispettivi importi indicati nell'offerta economica pervenuta dalla medesima società.

6. Il rispetto del limite delle commissioni di gestione previsto al presente articolo, sarà verificato all'atto della scadenza del presente Accordo a cura del Settore Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito.

4. L'art. 12, punto 1, è modificato nel modo seguente:

1. Finpiemonte svolgerà le attività elencate all'art. 1 dell'Accordo Rep. 266/2018, in autonomia gestionale ed organizzativa, nel rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa e in osservanza delle Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati della Regione operanti in regime di "*in house providing*" strumentale approvate con D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020. Finpiemonte

assicura la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

5. L'Art. 14, punto 1, è modificato nel modo seguente:

1. Le parti concordano che le disposizioni previste dal presente accordo siano valide a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo fino al 31/12/2025.

6. L'art. 17 “Nomina a Responsabile esterno del trattamento dati” è interamente sostituito da quanto segue:

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del D.Lgs. n. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte, ai fini dell'adempimento del presente contratto, è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli

obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Letto, approvato e sottoscritto,

Regione Piemonte

Il Dirigente *pro-tempore* del Settore Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito delle imprese

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Finpiemonte s.p.a.

.....

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte , quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto di affidamento relativo alla gestione e al controllo del bando “Rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili”, cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, Finpiemonte assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile).
Quale Responsabile Finpiemonte ottempera alle disposizioni del Regolamento U.E. 2016/679 (nel seguito GDPR), del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal Responsabile della Settore Promozione sviluppo economico e accesso al credito per le imprese della Regione Piemonte, quale Delegato del Titolare (Giunta regionale) ai sensi della d.g.r. n. 1-6847 del 18.5.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «Responsabile del trattamento» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- per «Trattamento» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazio-

ne, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «Dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;
- raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

- esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere a alla concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

- nome e cognome,
- luogo e data di nascita,
- residenza,
- codice fiscale,
- estremi del documento di riconoscimento,

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche, che hanno delega a presentare domanda di contributo rispetto al bando sopra richiamato.

Banche dati di riferimento:

- Finanziamenti e Domande FINDOM (CSI Piemonte);
- Anagrafe delle Attività Economico Produttive (AAEP) (CSI Piemonte);
- Gestionale dei Finanziamenti (Regione Piemonte);
- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte).

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione

dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.).

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate:

- a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi. Conseguentemente, i dati non saranno:

1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;

2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;

3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD). Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e del-

la normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.